



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11 - DEL 09-04-2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2021

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 09:30, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

ALEMANNO NICOLA	P	LORETUCCI MONIA	P
BOCCANERA GIULIANO	P	SEVERINI PERLA ALESSANDRO	P
NOVELLI NICOLAS MARIA	P	ANGELINI GIAMPIETRO	P
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	P	IAMBRENGHI PIETRO	P
PERLA GIUSEPPINA	P	DUCA ANTONIO	P
VALESINI MARCO	P	COCCIA CRISTIAN	A
BATTILOCCHI FRANCESCO	P		

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. PIETRO LUIGI ALTAVILLA nella qualità di Presidente del Consiglio, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si procede a svolgere la seduta del Consiglio Comunale mediante videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del D.L. n. 18/2020.

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:
-uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
-l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

RILEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: "i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2021, pari ad un presumibile ammontare di € 2.117.384,78 si dovrà provvedere ad applicare, nelle

misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

IMU	Tipologia immobile
NON DOVUTA	Abitazione principale e pertinenze tranne A1-A8-A9
4	Abitazione principale cat. A1-A8-A9 e pertinenze
Non dovuta	Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D 10
Non dovuta	C/2 e C/3 a disposizione dell'attività agricola purchè iscritti al catasto con annotazione di Ruralità
8,60	Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie A/10 – C/01 – C/03 - D
10,60	Tutti gli altri immobili diversi dai precedenti

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ai sensi dell'articolo 58 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.11.2019, la registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 4).

Al termine della discussione degli argomenti relativi all'approvazione del Bilancio 2021-2023, i Consiglieri: Angelini Giampietro - Duca Antonio - Iambrenghi Pietro chiudono il collegamento in videoconferenza con la seduta del Consiglio Comunale.

CONSIGLIERI PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA N. 9

Con il seguente esito della votazione legalmente resa, mediante dichiarazione con chiamata nominale, dai n° 9 consiglieri presenti e votanti:

- Astenuti n. ==;
- Contrari n. ==;

- Favorevoli n. 9.

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote:

IMU	Tipologia immobile
NON DOVUTA	Abitazione principale e pertinenze tranne A1-A8-A9
4	Abitazione principale cat. A1-A8-A9 e pertinenze
Non dovuta	Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D 10
Non dovuta	C/2 e C/3 a disposizione dell'attività agricola purchè iscritti al catasto con annotazione di Ruralità
8,60	Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie A/10 – C/01 –C/03 - D
10,60	Tutti gli altri immobili diversi dai precedenti

– visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267,

Con ulteriore votazione unanime favorevole, legalmente resa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

02-04-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

02-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio
F.to PIETRO LUIGI ALTAVILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 21-04-2021 per 15 gg. consecutivi.

Lì 21-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 09-04-2021

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE